

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SUL
CAPITOLO DI BILANCIO FONDO SOCCORSO
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI
approvato con delibera del 15.06.2023**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli,

PREMESSO

- che nel bilancio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, dall'anno 2023, viene costituito un Fondo di solidarietà ed assistenza a favore dei propri iscritti e dei loro eventuali eredi il cui ammontare viene determinato, di anno in anno, in sede di approvazione del bilancio preventivo;
- che tale Fondo può essere implementato da contribuzioni volontarie di soggetti iscritti e di soggetti terzi, nonché da eventuali speciali variazioni di bilancio deliberati dal Consiglio;
- che la L. 247/2012 all'art. 29 lett. B) prevede espressamente fra i compiti del COA quello di approvare i regolamenti interni in materie non disciplinate dal C.N.F;
- che si rende necessario regolamentare le condizioni e/o modalità di accesso e di erogazione delle somme accantonate nel Fondo Soccorso Ordine.

Ciò premesso, il COA di Tivoli delibera di approvare il presente regolamento.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il COA di Tivoli delibera la costituzione di un fondo per l'erogazione dei contributi di solidarietà ed assistenza, secondo le norme contenute nel presente regolamento. Il fondo stanziato in bilancio potrà essere implementato da contribuzioni volontarie di soggetti iscritti e di soggetti terzi, anche attraverso l'organizzazione di eventi.

Art. 2

L'assistenza agli iscritti o ai loro eredi, che versano in stato di bisogno, costituisce una delle attività di solidarietà, vicinanza e sostegno per gli iscritti espletata dal COA.

Art. 3

Il contributo può essere erogato solo nei confronti di iscritti o di loro eredi che si trovino in condizioni di concrete difficoltà economiche contingenti o momentanee o derivanti da eventi straordinari e/o eccezionali con particolare riguardo, ma non in via esclusiva, ai casi di grave malattia o di invalidante infortunio, propri o dei familiari conviventi, che pongano l'iscritto a non essere in grado di poter far fronte alle esigenze fondamentali della vita per fatti e circostanze di rilevante entità.

Art. 4

Il contributo ha la finalità di soccorrere l'iscritto o i suoi eredi che si trovino ad affrontare le evenienze straordinarie di cui all'art. 3 ed abbiano un reddito annuo non superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila), commisurato sulla media delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. A tal fine si computano, altresì, i redditi e le disponibilità patrimoniali mobiliari (conti correnti, titoli, ecc.) ed immobiliari dell'iscritto e dei componenti del nucleo convivente.

Art. 5

In deroga ai limiti reddituali di cui all'articolo precedente, il COA può, congruamente motivando, negare o concedere il contributo suddetto.

Art. 6

Salvo ogni specifica e diversa valutazione e motivata determinazione del COA relativa al caso concreto, di regola, per ogni avente diritto non possono erogarsi somme superiori ai 2.000,00 euro annui, e non più di una volta nel biennio.

Art. 7

Il COA, al fine di evitare duplicazioni di erogazioni per la medesima causale, presterà doverosa attenzione a non soddisfare con le risorse del

Fondo Soccorso prestazioni di assistenza erogabili o erogate con i fondi di competenza della Cassa Nazionale Forense ovvero garantite da assicurazioni private o da altri enti assistenziali.

Art. 8

Il responsabile del procedimento è il Consigliere Tesoriere, il quale - compiuta la relativa istruttoria- esprime in Consiglio la proposta di concessione o di diniego di accesso all'erogazione dei contributi di cui al Fondo Soccorso.

Art. 9

Nel concorso di più domande di contributo cui non sia possibile far fronte cumulativamente, sono preferiti i soggetti bisognosi di terapie urgenti, gli ultrasessantenni, coloro che vivono soli e non hanno stretti congiunti obbligati agli alimenti. Ai fini della priorità, in mancanza di questi casi particolari, si farà riferimento al limite reddituale.

Art. 10

Il contributo in favore di un Consigliere dell'Ordine in carica o di un suo familiare è concesso solo previo parere del Revisore dei Conti.

Art. 11

Gli eventuali residui non utilizzati del capitolo di Bilancio, denominato Fondo Soccorso, per l'anno di pertinenza confluiranno sul bilancio consuntivo del COA, sotto la voce sopravvenienze attive, e potranno essere utilizzati anche per compensare eventuali passività di altri capitoli.

ACCESSO ED EROGAZIONE DELLE RISORSE DEL CAPITOLO FONDO SOCCORSO

Art. 12

I contributi di solidarietà ed assistenza gravanti sul capitolo "Fondo Soccorso" sono destinati ai seguenti soggetti in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all'Ordine e dei contributi alla Cassa Nazionale Forense:

Avvocati iscritti all'albo di Tivoli, praticanti Avvocati iscritti nel registro di Tivoli, avvocati stabiliti a norma delle leggi comunitarie ed ai familiari di persone defunte appartenenti alle precedenti categorie, se non aventi diritto ai contributi di assistenza a carico della Cassa o di altri enti o assicurazioni private.

Art. 13

Il contributo è di regola erogato a richiesta dell'interessato o dei suoi eredi ed anche su segnalazione di persona diversa dal destinatario ovvero d'ufficio, con contestuale allegazione delle prescritte dichiarazioni sulle condizioni economiche del destinatario del contributo.

Art. 14

Il richiedente o il proponente presenterà al COA il modulo appositamente predisposto e pubblicato sul sito COA, contenente le indicazioni necessarie per l'istruzione della pratica (generalità complete del destinatario e suoi recapiti, dichiarazione sullo stato di famiglia, ricorrenza delle condizioni di cui al presente regolamento, altre circostanze particolari che giustifichino l'erogazione del contributo, dichiarazione di notorietà sui redditi del triennio anche se soggetti a tassazione separata, dichiarazione sul possesso di patrimonio immobiliare disponibile oltre la casa di abitazione e lo studio professionale, dichiarazione sulle disponibilità mobiliari, finanziarie ed assicurative, certificazione ISEE, copia della documentazione medica di riferimento proveniente da strutture pubbliche con l'indicazione del periodo di inabilità e la incidenza delle patologie sofferte sull'attività professionale, la dichiarazione di non aver percepito per le medesime causali o, di non avere titolo, per ottenere rimborsi assicurativi o analoghe elargizioni da parte di enti previdenziali, di essere iscritto alla Cassa, nonché essere in regola con il pagamento dei contributi e con la trasmissione del modello 5).

Art. 15

Il COA, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione dell'intervento e richiesti, ove del caso, anche su istanza del Consigliere Tesoriere i chiarimenti e la documentazione ritenuta utile o opportuna, dispone e determina l'erogazione del contributo che riterrà equo e corretto,

tenendo conto della situazione patrimoniale del richiedente, nei limiti della disponibilità delle risorse del Fondo di Soccorso.

Art. 16

Dopo l'istruttoria della pratica, la delibera del Consiglio di concessione del contributo e il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie indicate dal richiedente.

Se il provvedimento per l'erogazione di contributi è deliberato successivamente al decesso del richiedente o del beneficiario, la relativa liquidazione potrà essere disposta a favore degli eredi.

Art. 17

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del COA.